



Comune di Castelbianco

PROVINCIA DI SV

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

OGGETTO:

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno duemilaventiquattro addì diciassette del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
AURAME FRANCO	X	
FENOCCHIO RAFFAELLO	X	
CASCI VALENTINA	X	
SCIRI LUCA		X
CARAFFI ALESSANDRA	X	
FENOCCHIO DANIELA		X
FENOCCHIO GIORGIO	X	
ISOLICA GRAZIELLA		X
ISOLICA SIMONE	X	
SCOLA ROBERTINO		X
TOTALE	6	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Nerelli, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Aurame, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 18.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il D.U.P. e il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

PREMESSO altresì CHE con la seguente deliberazione è stata apportata una variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026:

- deliberazione della Giunta comunale adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, c. 4, TUEL n. 13 del 11.06.2024, ratificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 01 del 29.04.2024;

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 in data 29.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2023, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO l'art. 175, c. 8, D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

VISTO altresì l'art. 193, c. 2, D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”

RICHIAMATO inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: *“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”*, prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l'assestamento generale di bilancio;

RITENUTO necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2024;

TENUTO CONTO CHE i responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;

RILEVATO inoltre CHE dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario;

RILEVATO CHE anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibrio;

TENUTO CONTO, infine, che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa alla data del 15.07.2024 ammonta a € 252.519,07;
- non ci sono entrate a specifica destinazione e non è stato richiesto alcuna anticipazione di tesoreria;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 1.500,00.

CONSIDERATO CHE, da una verifica effettuata, ad oggi *non emergono* squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO CHE, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

VISTO, inoltre, l'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone:
“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

TENUTO CONTO altresì CHE è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione;

RITENUTO, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

PRESO ATTO, inoltre, CHE l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *“821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

RILEVATO CHE, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: *“(…) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio”;*

ACQUISITO il parere favorevole del revisore unico dei conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi, dei n. 6 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto,

DELIBERA

1. di APPORTARE al bilancio di previsione 2024-2026, approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale, ai sensi dell'art. 175, c. 8, TUEL, analiticamente indicate negli allegati alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di ACCERTARE, ai sensi dell'art. 193, D. Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio e alla luce della variazione di assestamento generale di cui al punto 1), il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, assicurando così il pareggio economico-

finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

3. di DARE ATTO CHE:

- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, D. Lgs. n. 267/2000;
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
- dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, *non sono emerse* situazioni di criticità che possono comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente;

4. di ALLEGARE la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 193, c. 2, ultimo periodo, D. Lgs. n. 267/2000;

5. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, dei n. 6 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Anna Nerelli

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Anna Nerelli

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Franco Aurame

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Nerelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28.08.2024 al 12.09.2024, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Castelbianco, lì 28.08.2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Nerelli

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).
- è divenuta esecutiva in data 07.09.2024 per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3 comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Nerelli